ISTITUTO COMPRENSIVO "TADDEO COSSU" TEULADA
Via Nino Bixio n. 34, 09019 – TEULADA
Tel. 070 9271220
Cod. Fisc. 80002960922
e-mail: CAIC82100N@istruzione.it pec: CAIC82100N@pec.istruzione.it
www.taddeocossu.edu.it
Scuola dell'infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado
TEULADA – SANT'ANNA ARRESI

#diamocilamano

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATRICI GESTANTI E IN PUERPERIO

D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

DATA AGGIORNAMENTO: 16 febbraio 2026

PREMESSA

Secondo quanto indicato dall'art. 11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 occorre procedere con la valutazione dei rischi per l'ambiente di lavoro nel quale si trova una lavoratrice madre, in periodo antecedente e successivo al parto.
La base normativa è costituita dalle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l'adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l'astensione dal lavoro, nonché dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell'art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora vigente in forza dell'art. 87 del d.lgs. n. 151/2001).
Premessa fondamentale è quanto indicato nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000 secondo cui: "*la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana*" tuttavia "*condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza*", lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE LAVORATRICI

Ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 del D. Lgs 151/2001 è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora il parto avvenga oltre la data presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità i giorni intercorrenti tra il parto e la data presunte. Analogamente, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni intercorrenti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

GESTIONE DELLE LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è fatto divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi.
Qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore (ferma restando la retribuzione), compatibile con lo stato di gravidanza o allattamento, si dovrà procedere all'interdizione dal lavoro così come disposto dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 151/2001.
Le procedure da seguire per l'effettuazione di cambio di mansione o di interdizione sono indicate dalla nota esplicativa n. 5944 del 08/07/2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE

Su indicazioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della nota n. 5944 del 08/07/2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di seguito si indicano le attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose (elenco non esaustivo):

- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda;
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;
- trasporto e sollevamento di pesi;
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;

- lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;
- lavoro notturno.

Per quanto riguarda i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, per stazionamento eretto, devono intendersi non soltanto le ipotesi in cui la mansione della lavoratrice comporti in maniera continuativa la posizione eretta, ma anche le ipotesi in cui la lavoratrice possa deambulare.

In aggiunta si possono valutare le situazioni particolari per la scuola quali:

- il contatto con studenti disabili pericolosi per la salute della gestante (da valutare eventualmente con l'equipe N.P.I.A. di riferimento);
- le attività lavorative a contatto con materiali definibili a rischio chimico (prodotti per le pulizie per le collaboratrici scolastiche);
- le attività lavorative a contatto con agenti biologici (virus e/o batteri trasmissibili da parte di alunni o personale scolastico).
- Le attività al videoterminale (posture a rischio per la gravidanza)

Nel comparto scuola, con particolare riferimento alle insegnanti, in base alla citata nota n.5944 del 08/07/2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si possono prospettare tre diverse situazioni in relazione all'assegnazione della lavoratrice a scuola dell'infanzia, scuola primaria o scuola secondaria.
In particolare, a seconda dell'assegnazione, si prospettano diverse tipologie di rischi:

A) per le insegnati di scuola dell'infanzia i principali rischi sono:

- sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi);
- stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico/malattie esantematiche);
- posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Considerato quanto sopra, il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

B) per le insegnanti di scuola primaria il principale rischio è il rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.). **In tale fattispecie il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto.**

C) per le insegnanti di scuola secondaria il principale rischio è la vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali. **In casi del genere, il periodo di astensione dovrà ricomprendere, ai sensi dell'Allegato A lettera l) d.lgs. n. 151/2001, tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto.** Tuttavia, nel caso di specie è indispensabile una specifica valutazione da parte del datore di lavoro, se la lavoratrice sia effettivamente esposta o meno al rischio e se questo possa definirsi effettivo.

D) per le insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado le condizioni da valutare sono:

- l'ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (possibili reazioni improvvise e violente); **in tale ipotesi il periodo di astensione dovrà essere quello della gestazione e quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso;**
- la movimentazione manuale disabili non autosufficienti **(periodo di astensione gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi);**
- il possibile stretto contatto con il disabile e conseguente esposizione ad agenti biologici **rende possibile l'astensione sia durante la gestazione, in base alla valutazione dei rischi, che durante il puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.**

È opportuno sottolineare che l'INL con nota n. 2269 del 14.11.2022 ha richiamato quanto stabilito dal MLPS nel 2005 ed ha precisato che: **"durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa che infatti rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno**

scolastico. Pertanto, non sarebbe giustificata l'emanazione di un provvedimento di astensione dell'insegnante dal lavoro in corrispondenza di un periodo di mancato svolgimento dell'attività principale."

E) Per le collaboratrici scolastiche sono da tenere in considerazione i seguenti rischi:

- movimentazione manuale dei carichi correlati alle attività di pulizie e spostamenti di arredi quali banchi, sedie, raramente armadi o arredi più ingombranti. Talvolta è previsto l'utilizzo delle scale portatili.
- rischio di natura chimica per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo delle sostanze utilizzate per le pulizie
- mansioni si assistenza alla persona nel caso di incarico per ausilio ad allievi disabili;
- rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.) nel caso di attività di supporto a stretto contatto con gli allievi (scuola dell'infanzia o allievi disabili);
- rischio biologico relativamente all'attività di pulizia dei servizi igienici.

È comunque opportuno evidenziare che per "carico" si intende un peso superiore ai 3 kg che venga movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

F) Per le assistenti amministrative, assistenti tecniche e altre eventuali mansioni sono da tenere in considerazione i seguenti rischi:

- rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.) nel caso di esposizione a stretto contatto con gli allievi.
- posture incongrue e stazione eretta prolungata a seconda della mansione assegnata.
- videoterminali: l'utilizzo di PC non rappresenta una situazione di incompatibilità ma potrebbero rendersi necessarie modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari.

Sulla base di tale esposizione dei rischi si possono prevedere a seconda delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro della lavoratrice tre scenari operativi:

a) la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro della lavoratrice;
b) lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non pregiudizievole al suo stato e conseguente comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL);
c) nell'impossibilità di ricorrere alle ipotesi sub a) e b), l'allontanamento immediato della lavoratrice dalla mansione a rischio e l'attivazione tempestiva del procedimento di astensione dal lavoro mediante comunicazione alla DTL al fine di ottenere il conseguente provvedimento autorizzativo.

La tabella seguente riassume le tipologie di rischio per le modalità di tutela per ogni tipo di lavoratrice.
Per le tipologie di rischio si riporta per brevità la lettera di riferimento riportata nell'elencazione di cui sopra.

TIPOLOGIA DI LAVORATRICE	RISCHI	PERIODO DI ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO	TUTELA PER ALLONTANAMENTO
DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA	A	• gestazione • puerperio fino a 7 mesi dopo il parto	Interdizione o spostamento ad altra mansione
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA	B	• gestazione • puerperio fino a 7 mesi dopo il parto	Interdizione o spostamento ad altra mansione
DOCENTE SCUOLA SECONDARIA	C	in base alla valutazione dei rischi: • gestazione • puerperio fino a 7 mesi dopo il parto	Valutare caso per caso i rischi specifici
DOCENTE DI SOSTEGNO	E	in base alla valutazione dei rischi: • gestazione • puerperio fino a 7 mesi dopo il parto	Valutare caso per caso i rischi specifici

COLLABORATRICE SCOLASTICA	F	in base alla valutazione dei rischi: • gestazione • puerperio fino a 7 mesi dopo il parto	Valutare caso per caso i rischi specifici con possibilità di limitazione delle mansioni
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA, TECNICA E ALTRE EVENTUALI MANSIONI	G	in base alla valutazione dei rischi: • gestazione, • puerperio fino a 7 mesi dopo il parto	Valutare caso per caso i rischi specifici con possibilità di limitazione delle mansioni o dell'orario di esposizione al rischio

La valutazione circa l'applicazione di uno dei tre scenari possibili compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, **sulla base dell'analisi della situazione lavorativa specifica della lavoratrice e del parere del medico competente.**

FIRME

Il presente documento è stato elaborato a seguito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n. 81/2008 dal Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) in collaborazione con le figure del SPP.

Il R.S.P.P.

Il Dirigente Scolastico

SERGIO VINCENZO
CALCINA
17.02.2026 09:59:39 CET

_____ _____

Il Medico Competente

_____

Il documento è stato elaborato previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Per presa visione:

Il R.L.S.

_____

DATA _____